

Ugo Druzzi e Fratelli

contro

Stellini Alvise di Villimpenta.

Eccellenza,

Qualche tempo della
sua graditissima lettera e sono
lietissimo che ella assuma il
patrocinio della mia causa
contro lo Stellini. Il mio desiderio
era appunto quello che ella as-
sumesse direttamente la causa ma
pensavo che trattandosi di una
piccola questione ella non avesse
il tempo disponibile. Faccio
pure quanto crederò sia anche nella

scelta dell'avvocato a Mantova.
Per le spese mi dica lei quanto
le dovrò mandare. Sto ricordan-
do i documenti in mio possesso
che potranno divenire utili.
La tassa annuale del bovetto
è già stata pagata e sono in
posse della regolare ricevuta
del Ministero dell'Economia
Nazionale. Sono iscritto, come pure
i miei fratelli, alla camera di
commercio di Mantova.

Tradisca i più sinceri saluti.

con migliori auguri affettuosissimi

Giorgio Bruck.

Willimpunta 17-10-45

Franc Carrière

K' Riforma la Revue 1800
abbiamo ottenuto nettamente la vittoria

Il Re ha accettato la sua diff.
perpetua la sua ipotesi con Meris, la
manente senza ascendants, diff. "Certains"

Partire infante nell'arrivare ma
più spiccatamente nell'arrivare che pubblico.
arrivare ha diff., interessi nel Re, che

La mia è l'opera che rappresenta l'idea dell'ordine
Ermanno Moi-Ostiglia

(MANTOVA)

Rappresentante con deposito della ditta
Cav. ANGELO PASINI di Lonigo

Il Signor
office
ed amministratore
Grazie infinite

La sua via certamente

la fantasia fu fatta sotto l'ombra tua
Poi immaginai l'impugnare avuta sotto

noi: Spicciolis e voluti al più presto. L'ultimo
Suo atto che aveva fatto all'Avv. Mantovani
come da me a poco dopo. Anche per giunta
saranno. Così salutarmente dante la sua
e t'abbraccio affettuosamente. Il Signore

Cod. Com.

Art. 44 - obbl. crim. ^{si prova} con testi -

" 59 - quando il Cod. Com. richiede la prova scritta non si può ammettere quella per testi.

Art. 87 - Contratto di Soc. per iscritto

220 - Soc. cooperative " "

238 - Società in partecipation " "

240 - Matra assicuraz.

420 - Cont. d'assicuraz.

454 - Contratto di pegno

481 - } Costumi navi

485 - } Alien. navi

485

528 } Equipaggi
547
590

Raccomanda

Avv. ANGELO MENINI

MANTOVA - VIA B. GRAZIOLI, 3

TELEFONO 52

Mantova 25-II-1926

Caro Ivano,

BRUZZI-STELLINI- Non t'avevo scritto prima perchè il Signor
Bruzzi mi disse che ti avrebbe informato direttamente e perchè credevo
venissi tu giorni fa. Mi sono costituito in causa ed all'udienza di
costituzione la causa è stata rinviata a ieri 24.-L'avversario ha co=
municata la comparsa d'istruttoria che ti allega .Fammi sapere se e qua=
li prove ammetti o se ti opponi. La causa sarà chiamata il 22 Dicembre.
Cordiali saluti.

Angelo

Egregio D. Luigi,

Roma, 3 Dicembre 1846

Le invio copia del ^{capitolo} capitolo di prova che lo Stellini
 chiede ~~che si provi~~ ^{si a} ~~che si provi~~ ^{ammesso}
 dal ~~tribunale~~ ^{tribunale} di Mantova. ^{ai capitoli}
 So intanto ~~che si provi~~ ^{che si provi} ~~che si provi~~ ^{che si provi}
 che ~~non~~ ^{si} ~~non~~ ^{propone} di
 provare un contratto verbale,
 giacche non posso ammettere
 la prova testimoniale la dove
 la legge prescrive ~~la~~ ^{la} ~~prova~~ ^{scritta}
 Per il resto, desidero conoscere
 da Lei ~~quali~~ ^{per} ~~per~~ ^{precisione}
 per servirvene nella ^{impo}
 stazione della causa, quali
 circostanze si possono ~~di~~ ^{fat}
 sicuramente provare.

Soprattutto mi preme sapere
questo: quale favore ha in
realtà pagato lo Stellini, come si era
convinto di pagarlo come
lo si è in effetto pagato.

Mi scriva presto perché
la causa è chiamata il
29 corrente e bisogna per
allora avere saldamente
impostata la vertenza.
Cordiali saluti.

Nella associazione in partecipa-
zione non ha esistenza autonoma
di ente collettivo distinto dalle
persone dei soci; donde la
conseguenza che i terzi assumono
obbligazioni solamente verso
la persona del socio con cui
hanno contrattato (p. 845)

In Francia la società in comune
a terzi si presenta e contratta
il solo socio palese. La dottrina
e la giurisprudenza ritengono
l'apoc. in part. non ~~fra~~ rapporto
interno fra associanti e associato.

Del nostro caso che ha
appartato lo stesso?

Non il brevetto = che è di Logg
Bruggi; ha conferita l'opera
propria.

Si vuole dire che non è
locazione d'opera con parti
pagiere ai profitti; ma
è vera e propria associazione.

Lo associ. in part. secondo il nostro codice
deve essere provata per iscritto, e su
l'ase all'art. 53. La prova testimoniale
può essere ammessa solamente nei
casi in cui è ammissibile a norma
del Codice Civile.

(Cui in mancanza di un contratto
scritto la prova testim. può essere ammessa
se esiste un principio di prova scritto (1.2.1) o se
l'oggetto ha un valore inferiore alle 500 -

numeri 1 e 2 della domanda Stallini)

Ma se tale è l'assunto avversario, bisogna subito osservare che l'associazione in partecipazione, se non esige secondo il nostro codice di commercio le formalità indispensabili per le società commerciali, deve però essere provata per iscritto (art. 238 cod. comm.). E in base all'art. 53 dello stesso codice la prova testimoniale può essere ammessa solamente nei casi in cui è ammissibile a norma del Codice Civile.

Per l'interrogatorio è da osservare non essere conforme alla economia del giudizio ammettere un mezzo non idoneo a provare un contratto di associazione che esige, per disposizione di legge, la prova scritta.

Pertanto, riservato il diritto di proporre capitoli di prova, sugli altri punti di causa, si ritiene di dover chiedere al Tribunale che respinga l'istanza per interrogatorio e prova per testi sugli articoli numero uno e tre e prima parte del numero cinque (fino alle parole "operaio della stessa") articoli proposti dall'attore con sua comparsa in istruttoria del 19 novembre 1926

D I R I T T O

La sentenza 10 febbraio 1927 di questo Tribunale ammetteva la sola prova per interrogatorio per stabilire la natura del rapporto intercorso fra le parti, ma tale mezzo istruttorio nessuna luce ha portato in causa, ~~così~~ ^{così} perchè fa d'uopo riesaminare la questione dell'ammissibilità della prova testimoniale proposta dall'attore sciogliendo così la riserva contenuta nella suddetta sentenza.

L'attore insiste sull'assunzione della prova ma i convenuti ravvisando nel fatto esposto in citazione i caratteri dell'associazione in partecipazione, si oppose all'ammissione della prova pel disposto dell'art. 238 cod. comm.

Si osserva: dai ^{proposti} capitoli di prova illustrati nella comparsa conclusionale, rilevasi che l'attore vuole sostanzialmente dimostrare che fra le parti si costituì una società di fatto per lo sfruttamento di una macchina costruita ed ideata da esso attore, ed allo scopo lo Stellini avrebbe impiegato la sua opera e i fratelli Bruzzi avrebbero dovuto conferire in società il capitale necessario alla costruzione ed allo sfruttamento della macchina stessa.

Così posti i rapporti fra le parti si ravviserebbe nella specie il carattere di una società irregolare in nome collettivo, anzichè di un'associazione in partecipazione: ora è certo che tale forma di società può essere provata con qualsiasi mezzo istruttorio, versandosi in materia commerciale, a norma dell'art. 44 c. comm che può bene essere applicato nella specie.

Sulle spese è opportuno provvedere al definitivo e la clausola di esecuzione provvisoria può essere consentita avuto riguardo alla natura della causa

P . Q . M .

Sospesa ogni provvisoria esecuzione in merito e sulle spese
Ammette la prova testimoniale dall'attore proposta come sopra trascritta e che quì si ha per integralmente riportata.

Delega per l'assunzione della prova il Sig. Pretore di Revere davanti al quale rimette le parti per gli opportuni provvedimenti.

Dichiara la presente provvisoriamente esecutiva.

Mantova 26 gennaio 1928 VI°

Fto. Perrotti

Fto. Tinto est.

Fto. A. Levi

Fto. Menini Canc.

AVANTI IL R. TRIBUNALE DI MANTOVA

per

i Sigg. BRUZZI UGO E DIONIGIO LIONELLO convenuti, difesi dagli Avvocati Ivano Bonomi e Angelo Menini e presso quest'ultimo a tutti gli effetti domiciliati in Mantova;

contro

STELLINI ALVISE attore, domiciliato in Mantova presso il suo procuratore Avv. Luciano Sipa.

IN PUNTO

Opposizione ai mezzi di prova richiesti all'Ill.mo Tribunale dall'attore con sua comparsa in istruttoria 19 novembre 1926

L'attore Stellini chiedendo al Tribunale di accogliere la sua istanza per deferimento interrogatorio e prove testimoniali ha dedotto i fatti da provare in cinque articoli separati.

Un attento esame di tali capitoli rivela come essi mirino a due distinti fini. Un gruppo di tali articoli e precisamente gli articoli uno, tre e prima parte dell'art. cinque, si propone di provare l'esistenza di una associazione commerciale in partecipazione; invece l'altro gruppo di articoli mira a stabilire alcuni fatti sui quali l'attore fonda la propria pretesa di crediti verso i Fratelli Bruzzi.

Diciamo subito che intorno a questo secondo gruppo di articoli noi non facciamo opposizioni. I Fratelli Bruzzi fanno però espressa riserva di fare prova contraria e di proporre altrix capitoli di prova.

Sul primo gruppo, invece, noi non possiamo consentire che si ammetta in dispregio delle chiare disposizioni della legge, la prova testimoniale e quindi l'inutile e incongruo interrogatorio delle parti.

Precisiamo anzitutto, in relazione al primo gruppo dei capitoli di prova richiesti, la domanda avversaria. Essa poggia (vedere la citazione introduttiva del giudizio) sulla pretesa associazione fra lo Stellini e i Fratelli Bruzzi per la costruzione e la vendita di una nuova macchina per fabbricazione di cremerie, macchina regolarmente brevettata al nome di Ugo Bruzzi. Tale associazione fra la Ditta Bruzzi e il Sig. Stellini, doveva secondo le asserzioni avversarie dare a quest'ultimo una partecipazione negli utili netti derivanti dalla fabbricazione di dette macchine, partecipazione che, doveva essere a perfetta metà. In relazione a questo contratto, che lo Stellini dichiarava essere puramente verbale e quindi sprovvisto di ogni prova scritta, l'attore chiede, nella sua domanda che il Tribunale dichiari essere tenuti i Fratelli Bruzzi all'osservanza della pattuita associazione in cointeressenza e che quindi si ordini una sistemazione contabile fra i soci cioè il conto dei profitti e delle perdite. In una parola lo Stellini asserisce esistere un vero contratto verbale di associazione in partecipazione fra lui e i commercianti Bruzzi e quindi si propone di agire in conseguenza (Art. 233 e 238 C. Comm.)

Ora, poichè di tale associazione in partecipazione non esiste alcuna prova scritta, lo Stellini propone la prova mediante interrogatori delle parti e mediante testi, precisando in tre articoli la sua illegittima pretesa.

Col primo articolo infatti si vuole provare il contratto verbale di partecipazione di cui alla citazione dell'attore. Col terzo articolo si vuole provare l'accettazione di tale contratto e la impostazione di una apposita e distinta contabilità. Nella prima parte dell'articolo si vuol provare la qualità di socio dello Stellini e implicitamente la esistenza di una "convenzione stipulata".

In sostanza poichè non esiste atto scritto, poichè si confessa che trattasi soltanto di discussioni verbali che non furono mai definite (nel capitolato di prova numero quattro si dice che lo Stellini "era venuto ad un tentativo di definizione della situazione commerciale" tentativo respinto dai Fratelli Bruzzi) si vuole ora provare per testi l'esistenza di questainesistente associazione in partecipazione.

Ma qui ricorrono le precise norme di diritto.

Se l'obbligazione che si vuol provare fosse civile essa cadrebbe sotto il preciso disposto dell'art. 1341 cod. civ., che non ammette la prova per mezzo di testimoni di una convenzione il cui valore eccede le lire cinquecento. Nel nostro caso, essendo il valore notevolmente superiore per quanto indeterminato, ed essendo pacifico che il valore indeterminato si regola applicando l'art. 81 Cod. Proc. Civ. non vi è dubbio che il preteso "contratto verbale" non si possa, secondo il nostro codice civile, provare nel modo che propone lo Stellini.

Ma noi riconosciamo di essere in materia commerciale sia per la qualità di commercianti dei Fratelli Bruzzi, sia perchè la fabbricazione di macchine è atto di commercio. E allora si, potrebbe credere che la prova vietata dalla legge civile potesse farsi sotto l'impero della legge commerciale (art. 44 cod. Comm.)

Senonchè il nostro Codice di Commercio all'art. 53 dispone che quando detto Codice richiede la prova per iscritto, non possa ammettersi la prova per testimoni fuorchè nei casi in cui è permessa secondo il Codice Civile. Nel Codice di Commercio molte sono le obbligazioni che richiedono la prova scritta, e fra queste è appunto l'associazione in partecipazione. (Art. 238 Cod. Comm.) in cui la prova scritta è necessaria ad probationem

Qui il Giudice Commerciale non ha più la facoltà illimitata di stabilire questo contratto a mezzo di testimoni. Egli non può ammettere la prova testimoniale se non nei limiti precisi fissati dal Codice Civile.

Ma noi abbiamo dimostrato più sopra che nel caso in esame la prova testimoniale non può essere ammessa dalla legge civile, onde dobbiamo concludere che ogni prova per testi diretta a stabilire un contratto associazione in partecipazione non può essere ammessa.

Quanto all'interrogatorio delle parti osserviamo che esso non è affatto scongiurato dai Fratelli Bruzzi per il timore di dover ammettere fatti che sono inesistenti, ma è sconsigliabile invece per l'economia del giudizio che certo si giova dell'abbandono di tutto ciò che è inconcludente e defatigatorio. L'interrogatorio infatti non può essere, nel caso nostro, un mezzo idoneo a provare un contratto associazione in partecipazione che esige, per disposizione di legge, la prova scritta.

E pertanto concludiamo che, riservato il diritto di proporre capitoli di prova nell'interesse dei convenuti Fratelli Bruzzi, voglia il Tribunale Ill.mo in conformità agli articoli 1341 Cod.Civ. e art. 8/c.p.c. e agli art. 53 e 238 del Codice di commercio:

Respingere la istanza dell'interrogatorio delle parti e prova per testi sugli articoli numero uno e tre e sulla prima parte del numero cinque (fino alle parole "operaio della stessa") articoli proposti dall'attore con sua comparsa in istruttoria del 19 novembre 1926

AVANTI IL R. TRIBUNALE DI MANTOVA

per

i Sigg.^e BROZZI UGO E DIONIGIO LICHELLO convenuti, difesi dagli Avvocati
Ivanoe Bonomi e Angelo Menini e presso quest'ultimo e tutti gli effetti
domiciliati in Mantova,

contro

STELLINI ALVISE attore, domiciliato in Mantova presso il suo procuratore
Avv. Luciano Sipa.

IN PUNTO

Opposizione ai mezzi di prova richiesti all'Ill.mo Tribunale dall'at-
tore con sua comparsa in istruttoria 19 novembre 1926

L'attore Stellini chiedendo al Tribunale di accogliere la sua istan-
za per deferimento interrogatorio e prove testimoniali ha dedotto i fatti
da provare in cinque articoli separati.

Un attento esame di tali capitoli rivela come essi mirino a due distin-
ti fini. Un gruppo di tali articoli e precisamente gli articoli uno, tre
e prima parte dell'art. cinque, si propone di provare l'esistenza di una
associazione commerciale in partecipazione; invece l'altro gruppo di arti-
coli mira a stabilire alcuni fatti sui quali l'attore fonda la propria
pretesa di crediti verso i Fratelli Bruzzi.

Diciamo subito che intorno a questo secondo gruppo di articoli noi
non facciamo opposizioni. I Fratelli Bruzzi fanno però espressa riserva
di fare prova contraria e di proporre altri capitoli di prova.

Sul primo gruppo, invece, noi non possiamo consentire che si ammetta
in dispregio delle chiare disposizioni della legge, la prova testimoniale
e quindi l'inutile e incongruo interrogatorio delle parti.

non spedita

Precisiamo anzitutto, in relazione al primo gruppo dei capitoli di prova richiesti, la domanda avversaria. Essa poggia (vedere la citazione introduttiva del giudizio) sulla pretesa associazione fra lo Stellini e i Fratelli Bruzzi per la costruzione e la vendita di una nuova macchina per fabbricazione di cremiere, macchina regolarmente brevettata al nome di Ugo Bruzzi. Tale associazione fra la Ditta Bruzzi e il sig. Stellini, doveva secondo le asserzioni avversarie dare a quest'ultimo una partecipazione negli utili netti derivanti dalla fabbricazione di dette macchine, partecipazione che, doveva essere a perfetta metà. In relazione a questo contratto, che lo Stellini dichiarava essere puramente verbale e quindi sprovvisto di ogni prova scritta, l'attore chiede, nella sua domanda che il Tribunale dichiari essere tenuti i Fratelli Bruzzi all'osservanza della pattuita associazione in cointeressenza e che quindi si ordini una sistemazione contabile fra i soci cioè il conto dei profitti e delle perdite. In una parola lo Stellini asserisce esistere un vero contratto verbale di associazione in partecipazione fra lui e i commercianti Bruzzi e quindi si propone di agire in conseguenza (Art. 233 e 238 C. Comm.).

Ora, poiché di tale associazione in partecipazione non esiste alcuna prova scritta, lo Stellini propone la prova mediante interrogatori delle parti e mediante testi, precisando in tre articoli la sua illegittima pretesa.

Col primo articolo infatti si vuole provare il contratto verbale di partecipazione di cui alla citazione dell'attore. Col terzo articolo si vuole provare l'accettazione di tale contratto e la impostazione di una apposita e distinta contabilità. Nella prima parte dell'articolo si vuol provare la qualità di socio dello Stellini e implicitamente la esistenza di una "convenzione stipulata".

In sostanza poichè non esiste atto scritto, poichè si confessa che trattasi soltanto di discussioni verbali che non furono mai definite (nel capitolo di prova numero quattro si dice che lo Stellini "era venuto ad un tentativo di definizione della situazione commerciale" tentativo respinto dai Fratelli Bruzzi) si vuole ora provare per testi l'esistenza di questa inesistente associazione in partecipazione.

Ma qui ricorrono le precise norme di diritto.

Se l'obbligazione che si vuol provare fosse civile essa cadrebbe sotto il preciso disposto dell'art. 1541 cod. civ., che non ammette la prova per mezzo di testimoni di una convenzione il cui valore eccede le lire cinquecento. Nel nostro caso, essendo il valore notevolmente superiore per quanto indeterminato, ed essendo pacifico che il valore indeterminato si regola applicando l'art. 81 Cod. Proc. Civ. non vi è dubbio che il preteso "contratto verbale" non si possa, secondo il nostro codice civile, provare nel modo che propone lo Stellini.

Ma noi riconosciamo di essere in materia commerciale sia per la qualità di commercianti dei Fratelli Bruzzi, sia perchè la fabbricazione di macchine è atto di commercio. E allora si potrebbe credere che la prova vietata dalla legge civile potesse farsi sotto l'impero della legge commerciale (art. 44 cod. Comm.)

Senonchè il nostro Codice di Commercio all'art. 53 dispone che quando detto Codice richiede la prova per iscritto, non possa ammettersi la prova per testimoni fuorchè nei casi in cui è permessa secondo il Codice Civile. Nel Codice di Commercio molte sono le obbligazioni che richiedono la prova scritta, e fra queste è appunto l'associazione in partecipazione. (Art. 238 Cod. Comm.) in cui la prova scritta è necessaria ad probationem qui il Giudice Commerciale non ha più la facoltà illimitata di stabilire questo contratto a mezzo di testimoni. Egli non può ammettere la prova testimoniale se non nei limiti precisi fissati dal Codice Civile.

Ma noi abbiamo dimostrato più sopra che nel caso in esame la prova testimoniale non può essere ammessa dalla legge civile, onde dobbiamo concludere che ogni prova per testi diretta a stabilire un contratto associazione in partecipazione non può essere ammessa.

Quanto all'interrogatorio delle parti osserviamo che esso non è affatto scongiurato dai Fratelli Bruschi per il timore di dover ammettere fatti che sono inesistenti, ma è scongiurabile invece per l'economia del giudizio che certo si giova dell'abbandono di tutto ciò che è inconcludente e defatigatorio. L'interrogatorio infatti non può essere, nel caso nostro, un mezzo idoneo a provare un contratto associazione in partecipazione che esige, per disposizione di legge, la prova scritta.

È pertanto concludiamo che, riservato il diritto di proporre capitoli di prova nell'interesse dei convenuti Fratelli Bruschi, voglia il Tribunale Ill.mo in conformità agli articoli 1341 Cod.Civ. e art. 8 c.p.c. e agli art. 53 e 238 del Codice di commercio:

Respingere la istanza dell'interrogatorio delle parti e prova per testi sugli articoli numero uno e tre e sulla prima parte del numero cinque (fino alle parole "operario della stessa") articoli proposti dall'attore con sua comparsa in istruttoria del 19 novembre 1925

conto dei profitti e delle perdite
(art. 236 Cod. Com.)

Ma giunto a questa dimostrazione
è chiaro che per il disposto
dell'art. 238 ~~non~~ la apertione
non può essere provata per
test. E qui ci sottomettiamo
alla ^{intra} memoria presentata
ai primi giudici.

Mantova 9-12-26

Caro Ivano,

fu oggi quì il Signor Bruzzi con la tua lettera e con molti appunti sulla causa.-Ad evitare ch'egli ti scrivesse in modo non chiaro o su punti di secondaria importanza mi sono fatti dare tutti i chiarimenti e te li trasmetto.-

Per spiegare come si svolsero i fatti strettamente connessi alla causa occorre premettere:

Lo Stellini venne nel 1923 da Milano (dove le cose sue erano andate piuttosto male) a Villimpenta dove iniziò a lavorare in articoli meccanici. Conosciuti i Bruzzi, col pretesto di acquistare una automobile socialmente per speculazione, si fece consegnare circa L.4500 che naturalmente non si videro più come non si vide l'automobile.-Per coprirsi del primo esborso i Bruzzi aiutarono lo Stellini a scontare degli effetti.-La loro esposizione salì così a notevole cifra che poi fu solo in parte pagata alla Banca dallo suocero dello Stellini.-Oggi ancora, indipendentemente dal lavoro compiuto dallo Stellini e largamente compensato, i Bruzzi sono creditori di oltre L.8000.-Pare, ma non ci sono più le prove, che alcune cambiali ritirate dai Bruzzi per lo Stellini portassero firme false.-

Mentre duravano tali rapporti uno dei Bruzzi ideò la impastatrice che fu poi brevettata e ne parlò con vari meccanici per farla costruire.-Della trattativa, già in corso, ebbe notizia lo Stellini il quale per dimostrare la propria gratitudine ai Bruzzi per quanto avevano fatto e facevano per lui, si offerse di coadiuvarli nella costruzione della macchina.-I Bruzzi aderirono e lo Stellini si recò nelle officine con le quali avevano già trattato i Bruzzi, e lavorò qualche poco per loro ma all'ambito degli ordini da loro stessi impartiti.-Questo concessero i Bruzzi perchè lo Stellini è un buon operaio.-

Complessivamente lo Stellini, che solo saltuariamente si occupava delle cose dei Bruzzi, lavorò per circa tre mesi. Fu compreso il tempo impiegato a Milano per accelerare il rilascio del brevetto.-Tutte assolutamente le spese fatte presso le varie officine furono pagate dai Sigg. Bruzzi.-

In compenso lo Stellini dalla fine del 1923 a pochi giorni prima della citazione mangiò in casa dei Bruzzi, ebbe, quando si assentava da Villimpenta, tutte le spese rimborsate e si ebbe sovvenzioni per circa L.2000.-Il tutto indipendentemente dal credito dei Bruzzi di circa L.8000 di cui prima si disse.-

Da notare che lo Stellini lavorava per proprio conto a fare lavori per terzi quando e come voleva perchè coi Bruzzi non aveva alcun vincolo e si era solo offerto di coadiuvare di tanto in tanto in via amichevole.-

I rapporti si guastarono perchè lo Stellini non voleva talvolta attenersi alle disposizioni date dai Bruzzi e perchè si seppe che li denigrava presso altre ditte.-

Riepilogando quindi per rispondere alle tue domande: 1° Non si stipulò impegno di lavoro ma lo Stellini si offerse di aiutare per gratitudine.-

2°- Egli effettivamente non si occupò per i Bruzzi più di complessivi tre mesi.- 3°-Egli ebbe vitto dalla fine 1923 *fin quasi al* giorno della citazione, più rimborso di ogni e qualsiasi spesa quando era fuori sede, più circa L.2000 in denaro. 4°- Lo Stellini ha debito di oltre L.8000 verso i Bruzzi.-

Per il 2° mi mandi risposta sulle proposte prove?

La comunicherei poi si fisserebbe il giorno per chiudere a sentenza.

Saluti cordiali.

Angelo

N.B. Su questi capitoli si chiede anche l'interrogatorio delle parti.

1°) Se non sia vero che nel mese di febbraio all'incirca del 1925 lo STELLINI ALVISE ideava un tipo di macchina per la panificazione del burro offrendone combinazione commerciale ai Fratelli BRUZZI stipulando con tratto verbale con essi per lo sfruttamento della macchina stessa come dal l'atto di citazione accennato;

non è vero

*Lo Stellini lo
vorrebbe per
officina - la
ditta Ferrarini
incontrò il
Bruzzi che
aveva una
e pagava ogni
e pagava ogni
e pagava ogni*

2) Se non sia vero che esso Stellini costruì la prima macchina personalmente lavorando presso le Officine Ferrarini Dante e Bonvicini Nello di Villimpenta utilizzando gli utensili e i mezzi meccanici delle officine stesse e pagando per tale ragione lire 15 al giorno ai proprietari delle Officine.

3°) Se non sia vero che alla presenza del contabile della Ditta Bruzzi questi ebbero ad aderire alle condizioni poste dallo Stellini in merito alla prima macchina e a quelle susseguenti da sfruttare commercialmente; provvedendo anzi in detta circostanza i Fratelli Bruzzi a creare una amministrazione di burrificio.

non è vero

*non è vero
la macchina
si riferisce
caso Ferrarini*

4°) Se non sia vero che lo Stellini Alvise modificò e migliorò la macchina ottenendo particolari affermazioni alle Fiere Campionarie di Verona, Milano e Parigi nella quale ultima città il Bruzzi Ugo per imperizia ebbe a provocare la rottura e distruzione di una macchina mentre si iniziavano i primi affari, e che essendo venuto lo Stellini a un tentativo di definizione della situazione commerciale ebbe a sentirsi obiettare che nessun diritto egli aveva;

5°) Se non sia vero che lo Stellini Alvise fin dal principio della convenzione stipulata, fu socio della Ditta Bruzzi per lo sfruttamento della macchina per la panificazione del burro e non dipendente od operaio della stessa, e che per il periodo di prestazione d'opera dal febbraio 1925 all'agosto 1926 all'incirca malgrado numerose prestazioni per impianti meccanici fatti a favore dei Fratelli Bruzzi nessuna mercede ebbe mai a percepire dagli stessi.

*non è vero
per il lavoro
fatto fu pagato
da un debito
con Bruzzi*



SOTTOSCRIVETE
IN PRESTITO
LITTONIO



UNITA

legge 15 sett. 1929 N. 1287.

art. 2 -

Le controversie previste nell'art.

81 Cod. proc. civ. sono di competenza
del Tribunale (civile superiore
alle l. r. d'ingenuità)

R. Decreto 20 sett. 1929 N. 1316

Art. 20

La prova per mezzo di
testi non è ammessa
sopra un oggetto il cui
valore eccede le £ 1000

La parte avversaria intende provare con testi un "contratto verbale" che si asserisce intervenuto tra i Fratelli Bruzzi e lo Stellini per dividere i utili della fabbricazione e vendita di una nuova macchina brevettata al nome di Ugo Bruzzi.

E' necessario esaminare anzitutto - agli effetti dell'ammissione della prova - quale sia la natura di questo "contratto verbale" che si intende provare.

E' fuor di dubbio che versiamo in materia commerciale, sia per la qualità di commercianti dei fratelli Bruzzi, sia perchè la fabbricazione e vendita di macchine è atto di commercio. E' anche fuor di dubbio che trattasi di contratto per mettere in essere una società commerciale, asserendo lo Stellini di essere socio dei Bruzzi per quel determinato commercio.

Dobbiamo, dunque, vedere di quale società trattasi; e ciò non agli effetti della responsabilità dei soci verso i terzi, ma per stabilire la natura del rapporto fra associati e associato.

Precisato il campo della ricerca, sembra chiaro che il preteso contratto sia un contratto di associazione in partecipazione (art. 235 al 238 Cod. Comm.)

Infatti l'associazione profilata nella citazione avversaria non ha esistenza autonoma di ente collettivo distinto dalle persone dei soci, ma costituisce ciò che i francesi chiamano société inconnuë perchè rispetto ai terzi si presenta e contrae il solo socio palese. Tale associazione consiste in un rapporto interno fra associante ed associato, carattere questo che, per dottrina e giurisprudenza, è peculiare della società in partecipazione del nostro codice di commercio.

Secondo, dunque, la citazione avversaria trattasi di provare una associazione in partecipazione nella quale lo Stellini avrebbe portato non il brevetto - che è del Bruzzi - ma la propria opera di preteso inventore e costruttore, cosicchè, insorta questione fra le parti, lo Stellini domanda nella sua asserita qualità di socio il conto dei profitti e delle perdite (vedere i

Avv. Luciano Sissa
VIA G. MARANGONI, 18
MANTOVA

Villimpenta



AVANTI IL R. TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MANTOVA

A richiesta di STELLINI ALVISE a tutti

gli effetti domiciliato presso il suo Procuratore

Avv. Luciano Sissa di Mantova

N. 1312- R.C.

P R E M E S S O

DISTINTA DELLE SPESE

che l'istante dopo aver avuti frequenti rapporti in precedenza coi fratelli BRUZZI UGO, DIONIGIO e LIORNELLO commercianti di Villimpenta per i quali aveva prestato la propria opera per la costruzione di una macchina per fabbricazione di Cremorie, ideava e progettava la costruzione di una macchina per la panificazione del burro stipulando contratto verbale coi fratelli BRUZZI stessi allo scopo di sfruttare la costruzione di tale apparato meccanico; che a tal uopo veniva pattuito che i Fratelli BRUZZI avrebbero provveduto al finanziamento dell'impresa fornendo i capitali necessari e coll'intesa particolare che la prima macchina fabbricata sarebbe stata di appartenenza dei fratelli BRUZZI colle spese a loro carico, stabilendosi che per le macchine costruite in appresso sempre con capitale dei BRUZZI il ricavato netto desunto dalle spese avrebbe dovuto essere diviso in parti eguali fra lo STELLINI ALVISE e i BRUZZI fratelli;

Spese	2	-	15
Notifica	"	1.	35
Origine	"	2.	25
Scritt.	"	1.	50
Trasf. 1/3	"	11.	70
Spese	"	-	-
Stampa	2	15	95
Costa boll.	"	1.	80
		24	-
Totale	2	42	25

L'Ufficiale Giudiziario

Garattini

V. per notifica

M. Canelloni

4x

che precisamente la prima macchina fu materialmente

costruita dallo STALLINI ALVISE che si servì all'uo-
po come punto d'appoggio delle Officine Ferrarini
Dante & Bonvicini-Nello di Villimpenta in cui ebbe
ad applicarsi continuamente utilizzando i mezzi del-
le Officine stesse e pagando Lire 15 al giorno al-
lo scopo stesso;

che costruita la prima macchina egli andò a Milano
e la fece brevettare presso la Società Commerciale
di Brevetti Svand H. Salomon & C. intestando il bre-
veto ai fratelli BRUZZI unicamente quali finanzia-
tori dell'impresa;

che in seguito l'istante modificò e perfezionò la
macchina che presentava alcuni difetti creandone un
tipo più grande e commettendone N.3 alla Cooperativa
Metallurgica di Legnago che assunse la costruzione
delle macchine sotto la sua direzione, e che anche
in questo periodo essendosi constatato un insuffi-
ciente rendimento nell'apparato di trasmissione egli
stesso dovette provvedere a rifare una parte delle
macchine ottenendo alla fine un tipo pratico e com-
merciale;

che verso gli 8 di marzo del corr. anno la macchina
fu inviata alla Fiera di Verona trovando plauso e
consenso di competenti, il 12 aprile corr. anno alla
Fiera campionaria di Milano dove pure fu ammirata



nel modo più incoraggiante, finchè ai primi di Maggio all'Esposizione di Parigi la macchina stessa si affermò e ebbe commissioni commerciali da parte di richiedenti;

che a Parigi il titolare della Ditta Flli BRUZZI a nome UGO per poca pratica ebbe a provocare la distruzione di una macchina mentre si iniziavano i primi affari, procurando grave danno all'istante, che dovette provvedere nel frattempo per costruire anche un nuove coperture per le macchine uscite dalla Cooperativa Metallurgica di Legnago;

che intanto altre due macchine erano state commesse all'Officina De Faveri & C. di Verona presso la quale si recava lo STELLINI per dirigerne la costruzione, ben sapendosi che era egli stesso l'ideatore e il progettista della macchina;

che essendo venuto a conoscenza dell'istante che i Flli BRUZZI affermavano nei suoi riguardi come egli fosse soltanto un dipendente e un operaio della Ditta, l'istante stesso voleva farne ragione arrivando alle origini della diceria quando un giorno recatosi di nuovo a Verona per constatare il punto esatto dei lavori si sentì dire dal Sig. De Faveri che realmente i Flli BRUZZI avevano affermato come egli non fosse che un loro dipendente e che lo avrebbero

liquidato al più presto e che in più gli inibivano di lasciare entrare ancora l'istante nella propria Officina;

che a parte il danno gravissimo ricevuto, morale, è entrato nell'animo dell'istante il dubbio che i BRUZZI vogliono impadronirsi dell'opera sua senza corrispondergli le interessenze dovute;

Ciò premesso il sottoscritto Uff. Giud. addetto al l'intestato Tribunale ho citato siccome

C I T O

i fratelli UGO, DIONIGIO e LIONELLO BRUZZI a comparire avanti il R. Tribunale di Mantova nell'udienza del giorno 3 Novembre p.v. ore 9 ove l'istante ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta concluderà :

- 1) Piacca al Tribunale il suo ordinare che venga stabilita una sistemazione contabile per le partite di dare e avere, capitali e spese fra STELLINI ALVISE e i FRATELLI BRUZZI;
- 2) Dichiararsi i Flli BRUZZI tenuti all'osservanza del contratto stipulato con STELLINI ALVISE per la cointeressenza ad esso dovuta nella produzione delle macchine e nel ricavato delle stesse;
- 3) Condannarsi inoltre i Fratelli BRUZZI al pagamento al Sig. ALVISE STELLINI di Lire 24/mila per ave-

re lo STELLINI stesso prestata la propria opera per dodici mesi circa sulla base del corrispettivo di lire Duemila mensilmente, a favore dei F.lli BRUZZI, e precisamente dalla metà di Marzo alla metà di giugno 1925 per montaggio di un compressore della Cremeria di Villimpenta, e dall'agosto 1925 al Luglio 1926 per impianto tecnico della Cremeria di Villimpenta (caldaje, burrificazione, impianti meccanici e lavori vari);

4) Condamnarsi inoltre UGO, LIONELLO, DIONIGIO BRUZZI alle spese tutte di questo giudizio e successive occorrendo con sentenza provvisoriamente esecutiva nonostante gravame.

Mantova, 8 Ottobre 1926

L'Ufficiale Giudiziario

Del R. Tribunale di Mantova



Garatti Ugo

Villimpenta, addì 9 = nove =
Ottobre 1926. —

A richiesta come richiesto, io Garatti Ugo Ufficiale Giudiziario addetto al P. Esaminale Civile e Penale di Mantova, ho notificato la presente Citazione al Signor Brunetti Ugo di Villimpenta, mediante consegna fatta nel

suo domicilio e residenza, ed alle
Pesse

è ciò a mezzo del mio Commesso Gavazzoni Francesco

COMMESSO

Gavazzoni

Ufficiale Giudiziario
Del R. Tribunale di Mantova

Carattoli



Buzzi Vgo
Fillimpenta

AVANTI IL R. TRIBUNALE C.P. DI MANTOVA

Nella causa civile promossa da Stellini Alvisè di Villimpenta a tutti gli effetti domiciliato presso il suo procuratore e dom. avv. Luciano Sissa di Mantova Rep. 1322 Uff. Giud. Garatti Ugo

C O N T R O

BRUZZI UGO, DIONIGIO e LIONELLO di Villimpenta a tutti gli effetti domiciliati presso il loro procuratore e dom. avv. Angelo Menini di Mantova

I N P U N T O

Riconoscimento di diritti di cointeressenza per sfruttamento macchine industriali e pagamento somma per prestazione d'opera per fabbricazione e montaggio di dette macchine:

COMPARSA CONCLUSIONALE PER L'ATTORE

Premesso che il Signor Stellini Alvisè all'udienza del 24-II-1926 presentava comparsa in istruttoria con cui richiedeva il Tribunale Illmo. di volere concedere la prova per interrogatorio e testi sui seguenti capitoli menzionati nella comparsa stessa; che a detta istanza i convenuti si opponevano; che all'udienza del 12 gennaio le parti d'accordo chiudevano la causa a sentenza sulla questione controversa della ammissione dell'interrogatorio e prove;

FATTO E DIRITTO

STELLINI ALVISE di Villimpenta operaio meccanico geniale ideatore di congegni e di macchine ideava fra l'altro un modello di macchina per fabbricazione di panà di burro e avendo avuto precedenti rapporti commerciali coi Fratelli Bruzzi stipulava con essi contratto verbale allo scopo di sfruttare la costruzione di tale apparecchio panificatore del burro.

I fratelli Bruzzi dovevano in base a tale contratto provvedere al finanziamento della impresa fornendo i capitali necessari e coll'intesa particolare che la prima macchina fabbricata sarebbe stata di appartenenza dei Fratelli Bruzzi colle spese a loro carico mentre le macchine costruite in appresso sempre con capitali dei Bruzzi sarebbero state vendute sulla piazza e il ricavato netto desunto dalle spese, sarebbe stato diviso in parti uguali

fra lo Stellini e i Fratelli Bruzzi.
Ebbe a verificarsi in seguito che dopo applicazioni continue fatte dallo Stellini al suo modello questo fu perfezionato in maniera di averne risultati vantaggiosi e richieste, epperchè lo Stellini credette utile di addiventare a una sistemazione contabile della propria posizione; ma ne ebbe in risposta epiteti ingiuriosi e l'obbiezione che essi solo Fratelli Bruzzi erano i proprietari del tipo di macchina ideata e che nessun diritto gli spettava. Si aggiunga inoltre che lo Stellini aveva già appreso dal proprietario dell'Officina DeèFerrari & C. di Verona e da altre persone che i Bruzzi lo dipingevano come un operaio alle loro dipendenze che sarebbe stato licenziato per ragioni di insufficiente rendimento.

Così stando le cose e essendo patente la violazione di ogni norma morale e giuridica di rispetto per tutti i patrimoni di indipendenza e di libera manifestazione delle energie ideali che vengono particolarmente dai frutti dell'ingegno che genialmente si afferma nelle conquiste della meccanica moderna, ne deriva come indispensabile da parte dello Stellini che per troppa bontà d'animo e ingenuità ebbe a fidarsi di coloro che audacemente poi lo misero in disparte, il diritto di cautelarsi contro coloro che gli negano oggi il riconoscimento della sua compartecipazione. E poichè lo Stellini Alvisi stipulando un contratto verbale nulla oggi può attendersi dalla lealtà dei suoi avversari, è urgente ed indispensabile che quanto gli spetta logicamente gli sia attribuito dalla provvidenza del Tribunale Illmo. ammettendosi le prove per interrogatorio e testi sui capitali elencati nella comparsa in istruttoria addotta.

Confida perciò il sottoscritto, procuratore dell'attore nell'accoglimento della richiesta stessa per la difesa di un superiore diritto di legittimità delle sacre conquiste dell'ingegno e della volontà umana/..

Mantova 5 gennaio 1927

Fto. avv. Luciano Sissa.

Avv. ANGELO MENINI
MANTOVA - VIA B. GRAZIOLI, 3
TELEFONO 52

Mantova 13-I-1927

Caro Ivano,

Ieri fu assegnata a sentenza la causa Bruzzi-Stellini. - Avevo già vista la conclusionale avversaria, di cui ti mando copia perchè ti diletta a studiarne la profondità giuridica. - Non ho fatto che mettere il cappello e la coda ai tuoi appunti, ampliare o dettagliare mi sembra equivalesse a fare la boxe con la propria ombra. -

Ti prego di mandarmi subito la comparsa d'istruttoria avversaria per allegarla al fascicolo di causa.

Saluti cordiali.

Angelo

inviato tra C. e M. am
ta 12 gers

Avv. ANGELO MENINI
MANTOVA - VIA B. GRAZIOLI, 3
TELEFONO 52

Mantova 17-3-1927

. Caro Ivanoè,

Bruzzi-Stellini

ti unisco copia della parte
didiritto della sentenza. L'avv. Sissa mi chiede
se aderirei a far fissare l'interrogatorio fir-
mando con lui il relativo ricorso. Dato che la
sentenza mi pare accettabile non troverei dif-
ficoltà ad accontentarlo ed evitargli così inu-
tili spese di notifica.

Rispondendomi dovresti dirmi
quanto vorresti esporre di onorario d'avvocato
per poter compilare la parcella e chiederne il
pagamento ai Bruzzi. Prima della sentenza i
clienti, che hanno qui qualche altra cosetta, han-
no portato L. 500.- Essendo chiuso questo primo
stadio devono saldare e fare un fondo spese per
la prosecuzione.

In ogni modo dimmi tu se devo
essere più o meno rigido e come devo regolarmi.
Saluti affettuosi a te alla nonna ed alla zia.

Angelo

DIRITTO

In realtà la citazione non è perspicua per chiarezza, nè si comprende bene a quale titolo pretende lo Stellini un risarcimento danni dal momento che la macchina non è brevettata al suo nome e dal momento che egli, ch'richiedere anche L.24.000 di mercedi, dimostrerebbe di essere stato operaio alle dipendenze dei Bruzzi e non socio o associato in partecipazione con costoro.

Non essendo chiara la natura del contratto che l'attore avrebbe concluso coi convenuti nemmeno si hanno elementi per stabilire se la prova testimoniale che l'attore invoca sia o meno ammissibile. Peraltro da poichè l'attore propone anche prova per interpellò dei convenuti è bene che per ora questa si ammetta nella fiducia che le risposte che i convenuti saranno per dare, valgano a risolvere i dubbj sovraccennati e che i convenuti scioglano le riserve che hanno fatto di produrre prove documentali.

Il giudizio sulle spese deve essere riservato al giudizio definitivo. La esecuzione provvisoria della sentenza può concedersi a sensi dello art.409 c;p.c. mentre per economia di giudizio è bene si deleghi all'assunzione degli interrogatori il Pretore di Revere

P. Q. M.

Reietta ogni contraria istanza eccezione e deduzione il Tribunale

G I U D I C A

Sospeso il giudizio sul merito-sulla ammissione delle prove testimoniali e sulle spese.

Ammettersi allo esperimento l'interrogatorio deferito dallo attore ai convenuti sui capitoli che si hanno per quì riportati dalle conclusioni, delegandosi allo espletamento dello incumbente il Pretore di Revere.

Accordarsi a questa sentenza la provvisoria esecuzione nonostante i rimedi di legge e senza cauzione.

Manova IO febbraio 1927

Avv. ANGELO MENINI
MANTOVA - VIA B. GRAZIOLI, 3
TELEFONO 52

Egregio Signor

avv. I V A N O E B O N O M I

Piazza Libertà 4

 R O M A





Eccellenza,

L'ufficio Genio Inter
nazionale per Brevetti, verso H. Lab
mon e C. di Milano ci comunica che il
Patent office inglese in opposito al
nostro Brevetto quattro Brevetti inglesi:
Tori: abbiamo ricevuto le quattro copie
di questi Brevetti e che, viciu esame
ci risulta che quelle macchine sono
ben diverse dalla nostra. Le relazioni
tradotte in Italiano da una professoressa

di. Vorrei, saremmo pronti giovedì-
venerdì e allora potremo meglio pre-
sare le differenze esistenti fra il vostro
Brevetto e quelli inglesi. Vorrei, ci rechiamo
a Milano e all'ufficio Tecnico Interna-
zionale redigeremo la relazione facendo
comprendere al Patent Office inglese che
il vostro Brevetto è diverso da quelli
opposti. Rivolgeremo all' Eccellenza
Vostre Illustrissima viva regnante,
chiedendo se fosse possibile essere
appoggiati dal vostro Governo nella
persona di S. E. Bellotti, Ministro
dell' Economia Nazionale, a mezzo
dei rappresentanti la vostra azienda

a Tundra, trattandosi di industria
e interesse Nazionale. Venire potremo
inviare le copie de. Brevetti inglesi;
tradotte anche in Italiano, copia relazione
dell'ufficio Brevetti Internazionali; e con
i competenti potremo giuocare.

M. creda suo affezionatissimo

Giuseppe Bubbico

Avv. ANGELO MENINI
MANTOVA - VIA B. GRAZIOLI, 3
TELEFONO 52

Mantova 17 febbraio 27

Caro Ivano,

Bruzzi-Stellini .-

Ieri fu pubblicata la sentenza. Decide ammettendo il solo interrogatorio. Io l'ho letta e nella motivazione rileva che nemmeno si comprende dalla citazione quale sia l'azione dell'attore tanto che non si può nemmeno dire se sia o meno ammissibile la prova testimoniale. E così sospeso il giudizio sul merito e sulle prove stesse ammette l'interrogatorio nella speranza che porti qualche lume in causa.

Intanto però già rileva che è strana la affermazione di società se l'attore non ha il brevetto e domanda il compenso per mano d'opera. - Appena registrata la sentenza te ne manderò copia. Provvedo ad informare i

Bruzzi.

Saluti cordiali anche alla nonna ed alla
zia.

Luigi

AVV. ANGELO MENINI
MANTOVA - VIA B. GRAZIOLI, 3
TELEFONO 52

Eg. Sig.

avv. I V A N G E B O N O M I

Via delle Convertite 21

ROMA



La domanda del Sig. Stellini Alvisè contenuta nell'atto di citazione introduttivo del giudizio e nelle successive comparse è così confusa e contraddittoria che ha reso possibile le più varie e diverse interpretazioni.

In sostanza lo Stellini chiede la retribuzione di una sua prestazione d'opera, ma complica questa sua pretesa (che i fratelli Brazzi contestano e dimostreranno infondata) con l'asserzione di una locazione d'opera compensata con una quota parte dei profitti derivati dall'opera stessa.

Ma lo Stellini, nella sua domanda giudiziaria, non si cura più di profilare una locazione d'opera, e pretende dimostrare l'esistenza di una società in partecipazione.

Finalmente i giudici di primo grado, sostituendosi allo Stellini, che non aveva mai manifestato un tale proposito, gli attribuiscono di motu proprio l'intenzione di voler provare una società irregolare in nome collettivo.

Definire esattamente la natura della domanda dello Stellini è di essenziale importanza ai fini della prova. Infatti, per fermarsi alle due ipotesi di società commerciali, diversa è la prova se si ammette doversi dimostrare l'esistenza di una società in partecipazione oppure di una società irregolare in nome collettivo. Nel primo caso osta alla prova testimoniale il chiaro disposto dell'art. 238 del C. Comm.; mentre, nel secondo caso le prove possono spaziare nel largo campo dell'art. 44 dello stesso codice.

L'Ecc. ma Corte è, dunque, chiamata a decidere un punto sostanziale.

Precisiamo la natura del rapporto che lo Stellini, con la

sua domanda e i successivi svolgimenti vuole far stabilire fra esso e i fratelli Bruzzi. Ugo ^{Bruzzi} è il proprietario del brevetto d'invenzione. Egli lo ha fatto brevettare al suo nome. Egli è pure colui che fabbrica le macchine che portano il suo nome. E' lui che le commercia, le vende, incassa il ricavato. Nessun acquirente mai si è rivolto ad altri che non sia il Bruzzi. Nessun terzo ha mai sospettato che il Bruzzi potesse avere un socio di fatto e quindi nessuno mai si è rivolto ad altri che non sia il Bruzzi per ottenere l'adempimento di obbligazioni commerciali.

Lo Stellini non ha mai preteso di amministrare con il Bruzzi una qualunque società; ~~ma~~ il Bruzzi ha mai chiesto allo Stellini il consenso per le sue operazioni commerciali. Dalla stessa narrativa dello Stellini si apprende che esso non si è mai sognato di essere compreso in una ragion sociale, e di voler condirigere gli affari della pretesa società. Lo Stellini nella sua domanda ha preteso sol tanto la partecipazione agli utili chiedendo a tal fine il solo conto dei profitti e delle perdite.

Tutto ciò esclude, dunque, che si tratti di una società in nome collettivo.

E' vero che i primi giudici hanno parlato di una associazione in nome collettivo irregolare o, come si dice impropriamente, di fatto. Ma l'irregolarità deriva solo dalla mancanza dell'atto scritto, per cui la Società può essere sciolta a domanda dei soci (art.99); ma essa irregolarità non può fare che un tipo di società si confonda con un altro. A questo proposito giova ricordare ciò che scrive il Vivante (Trattato di Diritto Commerciale Vol.2° Soc.Commerciali - pag. 64) "La società irregolare è disciplinata con le stesse norme

scritte n. 1 Codice per la corrispondente forma di società regolare, salvo le sanzioni che la colpiscono espressamente per la sua irregolarità."

Ora basta tenere presente il carattere delle società in nome collettivo (illimitata responsabilità dei soci, loro solidarietà sociale divietà di fare operazioni per conto proprio senza il consenso degli altri soci, ecc.) per persuadersi che nella pretesa dello Stellini non era affatto adombrata una società in nome collettivo. Si leggano del resto la citazione introduttiva del giudizio e i capitoli di prova proposti dallo Stellini e si vedrà che egli non ha mai chiesto ciò che i primi giudici hanno creduto di fargli dire: egli ha sempre parlato di una "associazione in cointeressenza" e mai di una ragione sociale che abbia fabbricato e venduto macchine; egli ha chiesto al preteso socio palese il conto dei profitti e delle perdite ai fini della partecipazione agli utili, ma non ha mai chiesto che si riconoscesse una società irregolare in nome collettivo.

Posto ciò non è dubbio che l'associazione commerciale che lo Stellini vuol provare per testi debba essere l'associazione in partecipazione regolata dagli art. 233 al 338 del nostro Cod. Comm.

L'associazione in partecipazione infatti non ha esistenza autonoma di ente collettivo distinto dalle persone dei soci donde la conseguenza che i terzi assumono obbligazioni solamente verso la persona del socio con cui hanno contratto. I francesi lo chiamano Société incomue perchè rispetto ai terzi si presenta e contratta il solo socio palese. La dottrina e la giurisprudenza ritengono la associazione in partecipazione un rapporto interno fra associati e associato.

Tutto ciò riproduce esattamente il rapporto che lo Stellini vorrebbe provare essere esistito col Bruzzi: una società in parteci-

ne che dà diritto al socio partecipante di chiedere al commerciante che lo ha associato il conto dei profitti e delle perdite (art. 236 C.Comm.)

Ma giunti a questa conclusione, è chiaro che, per ~~per~~ l'art. 238 C.Comm. l'associazione in partecipazione deve essere provata per iscritto. E per l'art. 53 dello stesso codice la prova testimoniale può essere ammessa solamente nei casi in cui è ammissibile a norma del C.Civile.

Ora in base al Codice Civile il preteso contratto verbale, di cui parla la citazione avversaria, non può, sfornito com'è di prova scritta essere provato con testi giacchè il valore dell'oggetto (utili di un largo e prolungato commercio di costose macchine) è indubbiamente superiore alle lire duemila (art. 1341 C.Civ. Art. 20 R.D. 20 sett. 1922 n. 1316), comunque essendo il valore dell'oggetto indeterminabile, esso cade, per prassi costante, sotto il disposto dell'art. 81 C.Proc.Civ. che, assegnando la competenza ai Tribunali, presuppone un valore superiore alle lire cinquemila (art. 2 legge 15 settembre 1922 n. 1287)

R. CORTE D'APPELLO DI MILANO

(Sezione di Brescia)

Atto di citazione

Mantova, li 14 gennaio 1928
A richiesta di BRUZZI UGO, DIONIGIO e LIONELLO di Villimpenta
con domicilio eletto, agli effetti di quest'atto, in Brescia presso
il loro procuratore avv. Arsenio Frugoni

PREMESSO CHE
con citazione 9 ottobre 1926 N° 1313 di rep. Baratti Ugo Stellini

Alvise citava gli istanti avanti il Tribunale di Mantova chiedendo:
(conclusioni della citazione originaria)

trovandosi discordi le parti circa l'ammissione di prove per in-
terrogatorio e testi proposte dall'attore, il Tribunale con sentenza
10-16 febbraio 1927 ammise il solo interrogatorio nella speranza
che portasse qualche luce sulla natura dell'asserito contratto;
espite l'incumbente e riassuntasi la causa il Tribunale di Mantova
con sentenza 26 gennaio 1 febbraio 1928 giudicò:

(riportare dispositivo della sentenza)

detta sentenza fu notificata il 23 febbraio 1928;

ma tale sentenza i Frlli. Bruzzi ritengono ingiusta e gravatoria
perchè giudicò all'infuori ed oltre ciò che l'attore aveva richiesto;
perchè giudicò presupponendo fatti diversi da quelli esposti dallo
stesso attore, perchè i detti fatti e gli enunciati rapporti fra le
parti ha giuridicamente mal definiti, perchè, dopo l'iniziale errore
di definizione giuridica fece anche mal governo delle norme di legge
che definiscono e regolano le società in nome collettivo; perchè
anche, conseguentemente, male interpretò ed applicò le norme di legge
regolanti le associazioni in partecipazione, perchè è contraddittoria
con la precedente sentenza; perchè

per questi motivi e per altri che si fa riserva di dedurre ed amplia-
re gli istanti intendono appellare come col presente atto appellano
contro la predetta sentenza;

tutto ciò premesso e ritenuto io sottoscritto Ufficiale Giudiziario
del Tribunale di Mantova ho con l'atto presente citato siccome

C I T O

STELLINI ALVISE di Villimpenta nel suo domicilio eletto in Mantova
presso l'avv. Luciano Sissa, a comparire avanti l'intestata Eccma.
Corte d'appello per l'udienza di mercoledì 14 marzo 1928 ore 12
per ivi in contraddittorio o legittima contumacia sentir

G I U D I C A R E

In riforma dell'appellata sentenza 26 gennaio 1928
del Tribunale di Mantova e Lionino e Dionigi e
Respanghi e di Ammassina di prove testimoniali di cui
agli art. 1-3 e prima parte del numero 5 (fino alla parola opera
della stessa) proposti dall'attore con la comparsa 19 novembre
1926.

Fatto salvo agli appellanti Bruzzi e Ingrosso di prove documentali
e orali in ordine al loro diritto e alla pretesa prestata opera
dello Stellini e Ammassina di prove testimoniali di cui
Spese di primo e secondo grado.

Il 10 febbraio 1927 venne il solo interrogatorio nella presenza
che portasse qualche luce sulla natura dell'assetto contrattato;
esperte l'incapiente e risentite la causa il Tribunale di Mantova
con sentenza 26 gennaio 1928 giudicò:

(riportare dispositivo della sentenza)

della sentenza fu notificata il 23 febbraio 1928;

ma tale sentenza è nulla. Il Tribunale di Mantova e travasata
perché giudicò all'interno ed oltre ciò che l'attore aveva richiesto;
perché giudicò presupponendo fatti diversi da quelli esposti dalle
stesse parti, perché i detti fatti e gli enunciati rapporti fra le
parti ha giuridicamente mal definiti, perché dopo l'iniziale errore
di definizione giuridica fece anche mai governo delle norme di legge
che definiscono e regolano le società in nome collettivo; perché
anche, conseguentemente, male interpretò ed applicò le norme di legge
regolanti le associazioni in partecipazione, perché è contraddittoria
con la precedente sentenza; perché non ha tenuto conto delle
per questi motivi e per altri che si fa riserva di dedurre ed ampliare
to gli istanti intendono appellare come col presente atto appellano
contro la predetta sentenza;

tutto ciò premesso e ritenuto lo sottoscritto Ufficio Giudiziario
del Tribunale di Mantova ha con l'atto presente citato siccome

C I T O

STELLINI ALVISE di Villimpenta nel suo domicilio eletto in Mantova
presso l'avv. Luciano Sissa, a comparire avanti l'instata Roma.
Corte d'appello per l'assenza di mercoledì 14 marzo 1928 ore 12
per lui in contraddittorio e legittima contumacia sentiti

Illmo. Signor Giudice Pretore di R E V E R E
cav. Concetto Buffardecì

R. TRIBUNALE C.P. DI MANTOVA

Nella causa civile promossa con citazione 9 ottobre 1926 N°1322
Rep. Uff. Giud. Garatti

D A

STELLINI ALVISE di Villimpenta attore col proc. e dom. avv. L. Sissa
C O N T R O

BRUZZI FRATELLI col Proc. e dom. avv. Angelo Menini per delega in calce
IN PUNTO. - Riconoscimento di diritti di cointeressanza per sfrutta-
mento macchine industriali e pagamento somma per prestazione di
opera per fabbricazione e mantaggio di dette macchine.

Con sentenza di questo Tribunale in data 26 gennaio 1928 venivano
ammesse le prove per testi adette dall'attore nei capitoli elencati
nella comparsa in istruttoria 24 novembre 1926, delegandosi la S.V.
Illma. ad espletare dette prove:

Poichè interessa all'attore STELLINI ALVISE che tali prove vengano
espletate, il sottoscritto procuratore si rivolge alla S.V. Illma.
quale giudice delegato alle medesime e

C H I E D E

Piaccia alla S.V. Illma. fissare il luogo, il giorno e l'ora in cui
la prova testimoniale debba avvenire davanti la S.V. Illma.
Col massimo ossequio si segna della S.V. Illma.

Fto. avv. Luciano Sissa

Il Giudice Delegato

Visto il ricorso che precede e ritenuto l'esposto fissa per l'espe-
rimento della prova testimoniale anzidetta il giorno 31 marzo 1928
ore 9 nel proprio gabinetto sito nei locali della Pretura di Revere
Revere 4-3-1928 VI°

Il Pretore Fto. Buffardecì - Il Cancelliere Fto. Cordovani

La presente copia concorda col suo originale e si rilascia al
Sig. avv. Luciano Sissa quale procuratore dell'attore stellini
Revere 5 marzo 1928 VI°

Fto. il Cancelliere Cordovani

In Villimpenta li 10 marzo 1928

Ad istanza del Signor STELLINI ALVISE residente a Villimpenta ed
eletto domicilio in Mantova presso e nello studio del suo proc.
Sig. avv. Luciano Sissa ad istanza come sopra

Copia di tutto quanto sopra venne in oggi da me Ufficiale Giudiziario
addetto alla R. Pretura di Revere sottoscritta notificata al Sig.
UGO BRUZZI quale rappresentante la Ditta Flli. Bruzzi di Villimpenta
lasciandogliela nella casa di sua residenza ivi consegnandola a
mani dello stesso personalmente.

Mantova 3-2-28

Caro Ivano,

La montagna ha partorito il lupo -
La lite dello Stellini deve avere fra te "sua sidera", una
stella con la pelle di serpente.
Ho informato Brusari il quale ha già detto di appellare.
Dimmi tu se dobbiamo aspettare la notifica o appellare
subito. Forse conviene che l'appello venga ricorso
prima che, in sede di provvisoria esenzione, siano sentiti
i testi. Così la lite non sarebbe inghiottita da due
monti di fatto.

Provedi tu per la citazione d'appello?

A Brescia hai un procuratore o indirizzo al mio?

Io mi rivolgo di solito o allo studio Castiglioni o a quello

Fregoni. -

Quello della società di fatto era il punto che pensavo invocasse
l'attore, ma invece egli non solo non l'ha toccato ma
mi fatto conferire il nostro assunto.

li voleva proprio un giudice che per s'è non motivare ammette
anche la prova... della paternità!

attendo tue istruzioni. -

come sta la nonna? Saluti affettuosi

Angelo

Mantova 20-3-1928

Carissimo Ivanoe,

BRUZZI-STELLINI
=====

ho tardato qualche giorno a scriverti credendo vederti qui secondo l'annuncio del Sig. Bruzzi.

La causa fu chiamata in appello il giorno 14 corr. Nessuno si costituì per lo Stellini, ed il procuratore rinviò al 28 corr. chiedendomi istruzioni. Ti unisco copia della citazione; tu dovresti mandarmi in tempo i tuoi... pensamenti per poter chiudere la causa. - Intanto qui lo Stellini ha fatto fissare il giorno per le prove. Ti unisco copia del relativo decreto di fissazione. - Rileverai così che la notifica avvenne a richiesta della parte e fu eseguita a Ugo Bruzzi quale rappresentante la Ditta e nella di lui residenza. L'art. 233 C.P.C. consente la notifica a richiesta della parte ma esige, sotto pena di nullità, che sia fatta al procuratore.

La nullità è evidente. Vedi anche tu la questione. Io penserei che forse miglior partito è quello di notificare in tempo i nostri testimoni per il caso negato che la prova sia esperita ^{non essendo la nullità omissiva, la sanatoria} dell'art. 191 C.P.C. - Non dovrebbe così il Giudice delegato dare nuovo termine per rinnovare l'atto nullo essendo scaduto il termine perentorio per farlo e cioè il termine per le prove che non fu prorogato limitandosi il Giudice a fissare il giorno fuori dei 30 giorni, certo per necessità d'ufficio ma senza però dichiararlo. - (art. 58 C.P.C.) -

Che se poi il Giudice Delegato dovesse a sensi dell'art. 209 C.P.C. ordinare di eseguire la prova io reclamerei subito a sensi dello stesso articolo.

Non credo potrà il Tribunale ordinare la rinnovazione dell'esame a sensi dell'art. 249 C.P.C. perchè la nullità dipende da colpa della parte (la notifica fu fatta a sua istanza) e non del giudice, cancelliere, procuratore o usciere.

E l'art. in parola, essendo di natura eccezionale perchè deroga all'art. 58 C.P.C. non può applicarsi che restrittivamente. Ed ora vedi anche tu e dimmi come mi devo regolare. - #

PRANDI-Fall. Oliva - Fa pure l'istanza di rinuncia al ricorso e mandamela che penserò a farla firmare subito. - Il Prandi sta a Milano ma si farà prestissimo. -

Saluti affettuosi.

Angelo

In questo momento il collega Sessa mi notifica la lista dei testi (ben diciassette). -

Però questa notifica pur portando l'indicazione del giorno di prova non salva la nullità di cui sopra essendo gli atti ben distinti uno dall'altro. -

Mantova 23-3-1928

Inps
Caro Ivano,

BRUZZI-STEILLINI - prima di notificare i nostri testi (che il Bruzzi mi ha già indicato) voglio prospettarti un caso di coscienza. Credi tu che ci convenga lasciar fare le prove disinteressandocene completamente per poi in sede di merito eccepire la nullità dell'esame e sostenere che non si può ripetere? Tieni però presente che l'avvocato Sissa in data 20 corr. mi ha notificato la lista dei testi da sentirsi il giorno 31. - E' vero che i due atti sono affatto indipendenti e l'uno non può sanare la nullità dell'altro (Matarolo); ma non vorrei ritenesse poi il Tribunale che la notifica della lista fatta a me dieci giorni prima dell'esame equivalga a notifica del giorno fissato per le prove.

A sgravio di coscienza ho voluto sottoporerti il caso. - Tutto sommato io propenderei per la notifica della lista perchè se il Tribunale segue la linea di rigida intransigenza ci dovrebbe dare ugualmente ragione nell'incidente; se invece vuol essere di manica larga può imputarci la nostra negligenza. In caso la notifica deve seguire entro il 25 corr. ti prego quindi di telegrafarmi domani semplicemente: "Inutile notifica lista" oppure "Provvedi notifica testi ^{riservato} *Esce parte nullità*"

A meno che non arrivassi tu in tempo per esaminare insieme la cosa. Basterebbe arrivassi domenica mattina anche alle 9. In questo caso favorisci preannunciarmi il tuo arrivo.

Saluti affettuosi

Angelo

Espresso



Egregio Signor

avv. I V A N O E B O N O M I

Corso Umberto I° N°184 (Palazzo Marignoli)

R O M A



82

N^o 011190

DIREZIONE
Via Ufficio del Vicario, 43, p. 2^a

Ermanno Moi - Ostiglia

= 22/3/928

Tranoe Carissimo.

L'amico Bucci viene da me stasera
esplicitamente da Mantova dove ha conferito con tuo nipote
Ave. Minini' in merito alla sua questione.

L'Ave. Minini' ti ha già scritto a' espresse
delucidando quanto è accaduto il giorno 28 a Busca (dove
l'avvocato non si è presentato) rinviando l'Udienza al 28 con.

Come ti ha scritto per evitare l'occupazione dei testimoni
a Revey che devono essere sentiti il 31, intanto per il
giorno 28 chiedo a Busca la sentenza.

Trattandosi come mi ha detto e come tante
volte ti scrissi si' cosa affai si' affai importante la
quali tua decisione la presenza di pl. Bucci, l'invito
formalmente come tu hai promesso di venire tu stesso
il 28 a Busca per discutere. Coni si' è certo che la
tua autorevole presenza pone attorno l'evento appurato

Non capisco che tu non mancherai espres-
samente di venire, molto più che dei venire, come mi
hai scritto, a fare di questa solennità

potrai quindi prestare qualche giorno la

ha venuto nel Mantovano per esser comodo a' anday d' 28
a Busca. Leggi quindi, anche per tranquillizzare l'animo affec-
nato Busca: appena ricevuta la risposta, telegrafame indicandoci
il giorno che farai qui.

Ma senza dolo che tanto quanto Busca
li incontreremo a' punto.

Tramontana, tu farai quanto ha fatto per me e
per te l'amico carissimo Busca. E' inutile che io ti
dici altro. Attendi senz' altro tuo telegramma a' brevedade

A. Nel contempo della tua venuta lo scrivero quanto
per l'avo Maini, e il tuo nepote avv. Mantovani che
me tu ha fatto una in' giunta promiss, che solo tu
potrai apparare. E' stato, con te lo farai quello
che ha turbato la mia sovina. off' mi manda una
pacella uelida...

Null' altro per ora che salutarti
tanti e tanti unichissimo alla tua signora
Ciao ed attendo tuo telegramma

Scusi: il disturbo che le reco
ma per me e' tratto di vita o di morte

Cordialmente suo affmo

Giuseppe Busca

Mantova 31-3-28

Caro Trossel,

stamattina fui a Nervere per le
prove Bruschi - Bellini. - Ho sollevato incidente ed il Sig. Pretore
ha rinesso parti e causa ad udienza fissa avanti al tribunale
per l'udienza del 18 aprile per la Revisione. -
Egli voleva decidere subito o meglio era incerto se decidere subito
in ossequio all'art. 4 del R. D. 20 settembre 1927 n. 1316 (e avrebbe delin-
cato decaduto Bellini dal diritto di fare la prova); ma non gli ho oscurato
che il pretore delegato di cui parla l'articolo è ^{secondo me} quello delegato da altro Pretore.
Il capo I. infatti in cui è compreso l'art. è intitolato "Procedimento avanti
il Pretore", mentre il nostro procedimento è avanti il Tribunale. - Questo
però ho detto verbalmente per lasciarlo sbrigare da solo. - Ed egli per lavarsene
le mani emise il provvedimento che ho detto sopra. - La vera ragione si
è che egli non voleva toccare la questione avendo l'am. ditta attribuita
la responsabilità al cancelliere ed all'ufficiale giudiziario; quali però
la respingono.

Vi manderò copia del verbale. - Da quella non appare la tragedia dell'in-
cidente. L'avversario era esasperato. Ho tentato impressionare il
giudice qualificando minimamente il sollevare un incidente come quello
proposto e dicendo che io faccio una parata di chi però sa consigliarmi
dal caro prof. Dovetti dire sapere rentier e non avvocato.
Mi sono limitate a dire che invece eserciti un tempo e, a giudic-
pare, con buon successo.

Ho poi soggiunto che la partaccia la fa l'art. 233 del Cod. Proc. Civile del quale io procuratore ho l'obbligo di valermi quando ciò porti a tutelare un diritto acquisito dal cliente che diversamente verrebbe a tradire e che non facit iniuriam qui inde suo utitur -

A lui toccava vedere se i testimoni venuti d'ogni parte ritornavano irati fra gli scoppi di bile del cliente - Ma io non so che fare se lui non sa il mestier suo o se altri ha sbagliato per lui; -

Peruzzi è naturalmente esultante - Dal carro degli inuori pare nasca una querela Peruzzi a carico Mellini per inuoria - Io però ho consigliato di non far degenerare in lega quello che è puro dibattito giudiziale. -

A Brescia lo Mellini si è costituito e così si rinviò al 18 aprile per scambio e poi si fisserà l'udienza di divisione. - Farò sollecitare e così avremo la sentenza prima che a Mantova dove invece cercherò di rinviare. In ogni modo per il 18 i due esser pronti

perché non si sa mai che depositino i documenti e si obblighino a comparire - Tu mandavi la comparsa sull'incidente? Meglio che io in verbale ho solo invocato gli art. 58 e 233 Cod. Proc. Civ. riservando ogni altra ragione -

Il collega in principale sostiene la validità della notifica per ragioni per diritto generale (sic) in subordine chiama responsabile il cancelliere e l'usciera perché egli aveva detto che ritirava personalmente le copie del provvedimento mentre i funzionari per loro zelo provvedono alla notifica. -

Questi i suoi argomenti che non mi sembrano invero persipilli.

Dalla relazione di notifica invece, che dovrebbe valere fino a vittoriase
querela di fatto, appare che la parte ha richiesto l'errata notifica.
E a nulla monta quella che fosse intenzione del procuratore se la
parte, con il suo diritto, ha agito direttamente senza il di lei
intervento.

Spero quindi che il Tribunale dovrà essere del vostro avviso. -

In ogni modo dimmi la causa dove regolarla. -

Domani conto mandarti l'istanza per disistesa ricorso Prandi.

Fallimento Aliva che fino ad oggi non potè firmare il curatore
assente. Se non tornasse lo farò notificare e ti manderò
lunedì l'originale relazionato. -

Scordavo di dirti che nella conclusione di Deurri per Brescia ho creduto
di fare una lieve modifica che però, non essendo deciso, si può
ancora variare. Tu dici che Stellini chiedeva una quota di
utili come compenso di locazione d'opera ma che poi non si curò
più di profilare tale locazione d'opera. Siccome il punto è pericoloso
e un tale accordo può provarsi anche con testi ho preferito dire che
la citazione poteva, alla sua infuocata esposizione, far pensare an-
che a detta forma di contratto ma che lo Stellini la esclude esplici-
tamente col dichiarare ripetutamente che non fu mai un
operaio né di pendente degli Stellini ma loro socio. -

Dopo di che non ho che copiato i tuoi pensamenti. Che te ne pare?
 L'ho creduto bene mettere le mani avanti perché non si sa mai che
 un appello allettino specifico o modificati la causa plebea di che
 sarebbe consentito non equivarrebbe a nuova domanda, -
 così parmi d'aver rilevato che la modifica gli è preclusa dalle
 sue stesse precise affermazioni. -

E tu quando fai una scappata? La gradirei molto perché dopo
 l'incidente d'istamane ci terrei molto a sputtarle anche sulle
 questioni procedurali perché servire ad integrare che gli ignoranti
 possono blaterare tutti ma finiscono col perdere le cause. -
 Se ne parleremo compendierai meglio questo mio vivo desiderio.
 Saluta tutti. - Cordalmente

Angelo

M. av. Franse Bonanni



Corso Umberto I. 184
Palazzo Marignoli

Via Aniene

Roma

Avv. ANGELO MENINI
MANTOVA



AVV. ANGELO MENINI
MANTOVA - VIA B. GRAZIOLI, 3
TELEFONO 52

Mantova 20 aprile 1928

Caro Ivance,

BRUZZI-STELLINI .- Qui a Mantova l'avversario, come prevedevo non ha iscritta la causa a ruolo. - Io non mi muovo provvederà lui, se crede, a riassumerla. -
A Brescia non fu fatto lo scambio delle conclusioni perchè l'avversario non era pronto. Ciò malgrado la causa fu rimessa al 9 maggio per discussione e darò istruzioni perchè in detto giorno venga senz'altro chiusa. -

Saluti affettuosi.

Angelo

L'apoc. Brüggli - Horise Stelli

non può essere una società
in nome collettivo che
suppone la responsabilità
illimitata dei soci.

Per i soci metteranno, confe-
rivano, beni determinati,

1° i Brüggli i capitali
necessari a fare le macchine

2° l'opera dell'Horise ^{Stelli} che
va stimata non con
perita (art. 81 Cod. Com.) ^{giudic}

non è cosa conferta, ma
secondo il 1717 Cod. Civile.

Vedere i caratteri dell'Apoc. in
partecipazione nel Vivante - Com. pag. 420

Mantova li 8 ottobre 1928

VIA GRAZIOLI, 3

Carissimo Ivanoe,

credevo di venire io mercoledì a salutarvi prima che partiste invece Ottorino mi informò dell'anticipata partenza.-Per Martelli attendo si fissi il giorno in cui andrò l'ingegnere per la perizia.Ciò ho già riferito all'interessato che fu qui con un ... tacchino.Per Bruzzi è proprio vero che il Tribunale ci ha dato torto.

Ma per me in modo barbaro.Non ha detto di accogliere la domanda di proroga del termine,che era il punto pericoloso ed avrebbe consentito all'avversario di rimediare.

Ha invece affermato che la notifica era valida e comunque sanata perchè denunciandola non fu sufficientemente specificata.In ogni modo attendiamo che notifichino ed allora appelleremo.

Ma dicesi che Stellini è in prigione quindi può darsi non vadano più avanti.

Ti terrò comunque regolarmente informato.

Saluta tutti.-Cordialmente

Angelo